



Proposta di Legge provinciale nr.

Gestione dell'aeroporto civile di Bolzano

Relazione del presentatore, consigliere provinciale Riccardo Dello Sbarba.

Gli obiettivi di questo disegno di legge.

Il 2 gennaio 2016 è entrato in vigore il Decreto del Presidente della Repubblica 17 Settembre 2015, nr. 201, „Regolamento recante l'individuazione degli aeroporti di interesse nazionale, a norma dell'articolo 698 1° comma del codice della navigazione“. Tra gli aeroporti di “interesse nazionale” non compare quello di Bolzano che dunque è classificato tra gli “aeroporti di interesse regionale” per i quali nel Decreto è inserito espressamente il comma 11 che così recita:

“11. Gli aeroporti di interesse regionale o locale appartenenti al demanio aeronautico civile statale e le relative pertinenze, diversi da quelli di interesse nazionale, individuati, in base all'articolo 698 del codice della navigazione, dal presente decreto, sono trasferiti alle Regioni, ai sensi degli articoli 3 e 5 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85. Per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome, il trasferimento è attuato in conformità alle previsioni degli Statuti speciali e delle relative norme di attuazione. Con i provvedimenti di trasferimento è disciplinato altresì il regime finanziario dei servizi”.

A prescindere dall'aspetto del trasferimento dei beni patrimoniali, in merito al quale esiste già una norma di attuazione applicabile (la n.115 del 20 gennaio 1973., “Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di trasferimento alle Province autonome di Trento e di Bolzano dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato e della Regione”), l'entrata in vigore del citato Decreto del Presidente della Repubblica nr. 201/2015 cambia radicalmente, a favore della

Provincia, il quadro delle competenze sull'aeroporto di Bolzano.

Tali competenze sono regolate dall'articolo 117 della Costituzione, che stabilisce in materia una competenza concorrente tra Stato e Regioni o Province autonome. Com'è noto, l'articolo 117 è oggetto di riforma da parte della cosiddetta "Legge costituzionale Boschi-Renzi" che, se dovesse entrare in vigore, elimina com'è noto le materie concorrenti e, in fatto di aeroporti, riconosce allo Stato competenza esclusiva sugli aeroporti di interesse nazionale (come individuati dal citato Decreto) e alle Regioni e Province autonome competenza esclusiva su tutti gli altri aeroporti, tra cui è compreso Bolzano. Se dunque la riforma costituzionale verrà approvata, a maggior ragione la Provincia deve regolare per legge la sua competenza sull'aeroporto di Bolzano.

Ma ciò deve accadere anche se la riforma Boschi-Renzi non dovesse entrare in vigore e restasse il vecchio testo costituzionale con la competenza concorrente. Tale competenza infatti assume una valenza completamente nuova se messa in relazione col trasferimento alle Regioni e Province autonome degli aeroporti di interesse regionale, disposto dal DPR 201/2015. E' chiaro che in conseguenza di tale trasferimento si rafforzano le competenze della Provincia, che è chiamata a decidere sull'affidamento del servizio da svolgere nell'aeroporto e in che cosa questo servizio deve consistere.

Nel fare ciò la Provincia è chiamata a dare esecuzione alla volontà espressa dall'elettorato nel referendum del 12 giugno 2016, nel quale oltre il 70% degli elettori e delle elettrici ha bocciato il disegno di legge 60/15 e il collegato "piano di sviluppo aeroportuale". Il mandato ricevuto dalla Provincia è dunque quello di contenere il più possibile l'attività aeronautica nell'aeroporto di Bolzano, a difesa dell'ambiente e della salute della popolazione e in coerenza con gli obiettivi che si è data con il proprio piano per la lotta ai cambiamenti climatici.

L'esigenza di normare per legge le competenze della Provincia sull'aeroporto deriva infine dalla decisione della stessa Giunta provinciale di mettere in vendita o liquidare la società ABD, che garantiva finora la gestione dell'aeroporto su controllo provinciale. La messa in vendita o la liquidazione non sono scelte obbligate, e non

si sa se vi saranno soggetti interessati a subentrare. Tuttavia, se la Giunta vorrà mantenere questa decisione, è ancora più importante che – ritirandosi dalla gestione diretta – la Provincia consolidi per legge le proprie competenze regolative, in modo da avere il pieno controllo sul futuro dell'aeroporto di Bolzano, per il bene della popolazione.

Il presente disegno di legge regola i poteri della Provincia sull'aeroporto e le misure necessarie per renderli effettivi.

Il contenuto dei singoli articoli.

L'articolo 1 definisce quello di Bolzano “aeroporto di interesse regionale”, recependo il DPR 201/2015 e definisce gli ambiti regolati dalla presente legge.

L'articolo 2 fissa la definizione dei termini ricorrenti nella legge.

L'articolo 3 rimanda ad appositi atti e intese la regolazione dei rapporti con le autorità statali competenti.

L'articolo 4 fissa i compiti del gestore dell'aeroporto.

L'articolo 5 descrive i servizi assegnati al gestore per il funzionamento dell'aeroporto.

L'articolo 6 assegna alla Provincia il potere di erogare la concessione della gestione dell'aeroporto e ne fissa i contenuti.

L'articolo 7 determina i requisiti che deve avere il gestore.

L'articolo 8 indica gli strumenti attraverso i quali viene regolato l'affidamento del servizio: il contratto di servizio e il piano di impresa. Entrambi devono essere approvati dalla Provincia, previo parere dei comuni territorialmente interessati. Sugli orari in cui è permessa l'attività di volo la Provincia deve invece ottenere l'intesa dai comuni e dalla Comunità comprensoriale territorialmente interessata.

L'articolo 9 attribuisce alla Provincia il potere di verifica sul mantenimento dei requisiti dichiarati dal gestore. Ogni modifica giuridica e degli assetti societari va comunicata e approvata dalla Provincia.

L'articolo 10 dà alla Provincia il potere di revoca della concessione o dell'affidamento e ne fissa la casistica.

L'articolo 11 determina le modalità di tenuta della contabilità e della sua comunicazione alla Provincia.

Con l'articolo 12 la Provincia fissa gli standard di qualità imposti al gestore. Tra questi il volume di traffico, che la Provincia limita precisamente a tutela dell'ambiente e della salute della popolazione.

Con l'articolo 13 vengono fissate le sanzioni per il mancato rispetto degli obblighi assunti dal gestore.

L'articolo 14 prevede un "Comitato tecnico di gestione" con 2 rappresentanti della Provincia, uno/a del gestore e uno/una ciascuno dei Comuni territorialmente interessati (Bolzano e Laives).

L'articolo 15 regola tutti gli interventi sull'infrastruttura aeroportuale, che devono preventivamente essere approvati dalla Provincia, sentiti i comuni territorialmente interessati. E' vietato comunque qualsiasi ampliamento della pista dell'aeroporto di Bolzano.

L'articolo 16 affida alla Giunta provinciale l'adozione di ogni atto necessario all'esecuzione della presente legge.

L'articolo 17 abroga la legge che finora ha regolato la gestione dell'aeroporto (articolo 11, LP 37/1974).

L'articolo 18 fissa l'entrata in vigore.

Bolzano, 15 luglio 2016

Il relatore, Consigliere Provinciale

Riccardo Dello Sbarba



Proposta di Legge provinciale nr.

Gestione dell'aeroporto civile di Bolzano

Art. 1

(Ambito di applicazione)

(1) L'aeroporto di Bolzano è un aeroporto civile di interesse regionale ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 17 Settembre 2015, nr. 201, „Regolamento recante l'individuazione degli aeroporti di interesse nazionale, a norma dell'articolo 698 del Codice della Navigazione“.

(2) La presente legge disciplina le modalità, la durata e le altre condizioni della gestione dell'aeroporto civile di Bolzano; disciplina inoltre i rapporti tra il gestore, la Provincia autonoma di Bolzano, l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC) e le altre amministrazioni coinvolte nella gestione dell'aeroporto, con riferimento alle rispettive competenze. In particolare esso disciplina:

a) lo sfruttamento dell'area destinata all'aeroporto di Bolzano per lo svolgimento di compiti e servizi necessari per consentire l'operatività dell'aeroporto di Bolzano nei confronti dell'aviazione;

b) l'utilizzo dell'infrastruttura aeroportuale;

c) la gestione dei servizi di assistenza a terra;

d) gli standard qualitativi dei servizi.

Art. 2

(Definizioni)

(1) Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) «Provincia»: la Provincia autonoma di Bolzano;

b) «aeroporto»: l'area sita nei Comuni di Bolzano e Laives, destinata all'atterraggio, al decollo e alle manovre di aeromobili, inclusi gli impianti annessi necessari alle esigenze del traffico aereo e quelli per il servizio degli aeromobili, nonché gli impianti necessari a fornire assistenza ai servizi aerei;

c) «gestore»: soggetto incaricato dalla Provincia della gestione totale dell'aeroporto, del coordinamento delle attività dei vari operatori presenti nell'aeroporto, nonché della gestione dei servizi di assistenza a terra;

d) «concessione o affidamento»: il provvedimento della Provincia per l'affidamento della gestione;

e) «Assessore o Assessora alla Mobilità»: l'Assessore o Assessora competente in materia di comunicazioni e trasporti di interesse provinciale;

f) «vettore aereo»: qualsiasi impresa di trasporti aerei munita di valida licenza di esercizio.

Art. 3

(Rapporti con organismi statali)

(1) I rapporti con gli organi statali, ai quali sono riservate tutte le attività di competenza dello Stato, tra cui in particolare l'ordine e la sicurezza pubblica e la difesa civile, ed il relativo coordinamento, sono disciplinati con apposito atto.

Art. 4

(Compiti del gestore)

(1) Al gestore compete la gestione funzionale e lo sfruttamento economico dell'aeroporto. Questi:

a) deve garantire la piena funzionalità dell'aeroporto;

b) è responsabile della manutenzione e di ogni intervento relativo ad opere edili o di genio civile;

c) è responsabile della sicurezza, che assicura mediante l'attivazione di tutte le misure e cautele suggerite dalla tecnica e dalla pratica atte ad evitare sinistri o l'intrusione di terzi;

d) svolge i servizi di cui all'articolo 5;

e) è competente per l'attività di marketing nei confronti dei clienti, di operatori turistici e vettori aerei.

(2) Nello svolgimento dei compiti affidati, il gestore deve attenersi alle direttive impartite dalla Provincia.

Art. 5

(Servizi affidati al gestore)

(1) Il gestore deve garantire la fornitura dei servizi necessari alla piena funzionalità dell'aeroporto, così come definito nel contratto di servizio di cui all'articolo 9.

Art. 6

(Concessione)

(1) La Provincia affida al gestore i compiti ed i servizi di cui agli articoli 4 e 5, previo accertamento dei requisiti di idoneità giuridica, economica, finanziaria e tecnica di cui all'articolo 7.

(2) La concessione deve contenere:

a) le generalità del concessionario;

b) la durata della concessione.

(3) Alla concessione sono allegati:

a) il contratto di servizio di cui all'articolo 9;

b) l'atto di definizione degli standard di cui all'articolo 13.

(4) La durata della concessione non può essere superiore ad anni 20.

Art. 7

(Requisiti)

(1) La concessione di cui all'articolo 6 può essere rilasciata a soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

- a) onorabilità;
- b) capacità finanziaria;
- c) competenza professionale.

Art. 8

(Rapporti con la Provincia)

(1) Il rapporto tra il gestore e la Provincia è disciplinato dal contratto di servizio contenente la disciplina dei relativi diritti ed obblighi ed in particolare:

- a) lo svolgimento in dettaglio dei servizi e dei compiti;
- b) l'erogazione dei servizi;
- c) i livelli qualitativi e di sicurezza;
- d) gli standard qualitativi di cui all'articolo 13.

(2) Allo scopo di garantire l'utilizzo ottimale ed una gestione efficiente dell'infrastruttura, dei servizi, dei compiti e delle risorse finanziarie disponibili, il gestore deve presentare all'approvazione della Provincia un piano d'impresa, comprendente i programmi di finanziamento e di investimento nonché di svolgimento dei servizi e compiti affidati.

(3) Prima di approvare il piano di impresa e stipulare il contratto di servizio, la Provincia acquisisce in merito il parere dei comuni territorialmente interessati.

(4) Gli orari consentiti per lo svolgimento delle attività di volo sono determinati dalla Provincia su intesa con i Comuni e la Comunità comprensoriale territorialmente interessata.

Art. 9

(Verifiche dei requisiti)

(1) La Provincia, in qualsiasi momento, può verificare o richiedere al gestore di comprovare il possesso ed il mantenimento dei requisiti dichiarati all'atto dell'affidamento.

(2) Se nel corso dell'istruttoria viene accertata una carenza nell'organizzazione del gestore, la Provincia può confermare la concessione per un periodo corrispondente al tempo necessario alla sua riorganizzazione e comunque non superiore al periodo di dodici mesi, purché non sia compromessa la sicurezza del servizio.

(3) Il gestore deve richiedere alla Provincia l'autorizzazione prima di procedere a modifiche della configurazione giuridica dell'impresa e, in particolare, nei casi di fusione, incorporazione o acquisizione del controllo societario da parte di un altro soggetto.

(4) Al fine di verificare l'effettivo adempimento e il rispetto di quanto stabilito dal presente articolo, la Provincia provvede periodicamente al riesame della posizione del gestore, ferma restando comunque la possibilità di procedere, in qualsiasi momento, ad apposite verifiche circa l'osservanza e la sussistenza dei suddetti obblighi e requisiti.

Art. 10

(Revoca)

(1) La concessione o l'affidamento sono revocati qualora:

- a) non sussistano i requisiti richiesti per il conferimento;
- b) siano state commesse gravi irregolarità nell'esercizio dei servizi previsti nel contratto di servizio di cui all'articolo 9;
- c) non siano stati attuati i provvedimenti adottati dalla Provincia ai sensi del presente regolamento;
- d) non siano stati ottemperati gli obblighi previsti dal contratto di servizio di cui

all'articolo 9;

e) nei confronti del gestore risulti attivata una procedura concorsuale;

f) venga accertata l'impossibilità di realizzare, entro un ragionevole lasso di tempo, una soddisfacente ristrutturazione, così come richiesto dalla Provincia in sede di verifica ai sensi dell'articolo 10.

Art. 11

(Contabilità)

(1) Il gestore deve utilizzare una contabilità che evidenzia l'imputazione dei costi relativi a tutti i processi industriali relativi alla sua attività.

(2) I dati contabili sono comunicati annualmente alla Provincia, corredati di tutte le informazioni necessarie alla valutazione dell'efficienza della spesa e del rispetto del tendenziale equilibrio tra costi e ricavi.

(3) Il gestore deve trasmettere tutti i dati necessari per determinare le effettive entrate, percepite a qualsiasi titolo. Tali dati devono essere certificati dai revisori e dalle revisore dei conti o dal collegio sindacale. In ogni caso il gestore deve consentire ogni verifica ed esibire ogni documentazione, con facoltà di estrazione dei dati da parte della Provincia o di soggetti all'uopo incaricati.

Art. 12

(Sistema di qualità)

(1) Con il contratto di servizio di cui all'articolo 9 sono imposti al gestore:

a) standard qualitativi dei servizi;

b) standard di volume di traffico, nel rispetto delle limitazioni fissate dalla Provincia, sentiti i comuni e la comunità comprensoriale territorialmente competenti, a tutela dell'ambiente e della salute della popolazione.

(2) Gli standard sono definiti dalla Provincia in coerenza con il piano d'impresa di cui all'articolo 9.

Art. 13
(Sanzioni)

(1) La Provincia verifica il rispetto degli obblighi assunti dal gestore ed il raggiungimento degli standard di cui all'articolo 13, secondo le modalità definite nel contratto di servizio di cui all'articolo 9.

(2) Il contratto di servizio di cui all'articolo 9 prevede apposite sanzioni pecuniarie nell'ipotesi di inadempimento agli obblighi assunti dal gestore.

Art. 14
(Comitato tecnico di gestione)

(1) È costituito il "Comitato tecnico di gestione", di cui fanno parte due rappresentanti della Provincia, un/una rappresentante del gestore e un/una rappresentante per ciascuno dei comuni territorialmente interessati dalla struttura aeroportuale.

(2) Il "Comitato tecnico di gestione" è luogo di scambio di informazione tra gli enti coinvolti, sorveglia sul rispetto e l'esecuzione del contratto di servizio e del piano di impresa e propone le soluzioni tecniche ottimali per la loro attuazione, nel rispetto dell'ambiente e della salute della popolazione.

Art. 15
(Infrastruttura aeroportuale)

(1) Il gestore può prevedere, per mezzo del piano d'impresa di cui all'articolo 9, i lavori necessari alla funzionalità dell'infrastruttura aeroportuale. La Provincia, previo parere dei comuni territorialmente interessati, può approvare anche solo parte delle opere previste nel piano d'impresa oppure integrare le stesse.

(2) E' vietato comunque qualsiasi ampliamento della pista dell'aeroporto di Bolzano.

Art. 16
(Attuazione)

(1) Tutti gli atti necessari all'attuazione della presente legge sono adottati dalla

Giunta provinciale su proposta dell'Assessore o dell'Assessora alla Mobilità.

Art. 17

(Abrogazioni)

(1) L'articolo 11 della legge provinciale 14 dicembre 1974, n. 37, è abrogato

Art. 18

(Entrata in vigore)

(1) La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 12 luglio 2016

Cons. prov.

Riccardo Dello Sbarba

Brigitte Foppa

Hans Heiss